

Addì 18 luglio 2007, in Roma

tra

l'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani – A.P.T.I., rappresentata dal Dr. Carlo Sacchetto, dal Dr. Antonio Piras, dal Dr. Paolo Andriella, dal Dr. Filippo Mastroianni e dal Dr. Giovanni Mercati;

e

- la FAI-CISL, rappresentata dai Sigg. Stefano Faiotto e Roberto Vicentini;
- la FLAI-CGIL, rappresentata dal Sig. Ettore Ronconi;
- la UILA-UIL, rappresentata dal Sig. Pietro Pellegrini e dalla Sig.ra Raffaella Sette e
- una delegazione di rappresentanti regionali, territoriali ed R.S.U.,

in applicazione di quanto stabilito al punto 2 (Assetti contrattuali), comma 3 del Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 64 del CCNL, dell'11 giugno 2003, si è raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte normativa del CCNL per i dipendenti delle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2010, secondo quanto riportato nel documento allegato sotto forma di emendamenti al precedente testo contrattuale.

Quindi, con riferimento alle medesime normative, si è concordato quanto segue per il rinnovo della parte economica del suddetto contratto, da valere per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il biennio 1/1/2007 – 31/12/2008.

Minimi mensili

Le tranches di aumento delle retribuzioni, con riferimento alla categoria IV A, sono pari a € 23,00 a decorrere dal 1° luglio 2007, ad ulteriori € 23,50 a decorrere dal 1° gennaio 2008 e ad ulteriori € 24,00 a decorrere dal 1° luglio 2008 e, pertanto, i minimi mensili sono i seguenti:

	al 31/12/2006	al 1/7/2007	al 1/1/2008	al 1/7/2008
1S	1.113,25	1.154,48	1.196,61	1.239,64
1°	1.026,76	1.064,79	1.103,64	1.143,33
2°	890,26	923,24	956,93	991,33
3°A	773,80	802,46	831,74	861,65
3°B	687,91	713,38	739,42	766,00
4°A	621,00	644,00	667,50	691,50
4°B	591,76	613,67	636,07	658,94
5°	572,30	593,49	615,15	637,27
6°	505,85	524,59	543,73	563,28

Carlo Sacchetto

Pietro Pellegrini
Raffaella Sette

Stefano Faiotto
Roberto Vicentini
Ettore Ronconi
Antonio Piras
Paolo Andriella
Filippo Mastroianni
Giovanni Mercati

Importo forfetario una tantum

Inoltre, verranno corrisposti, ai lavoratori in forza al 1° luglio 2007, i seguenti importi forfetari, che non avranno incidenza su alcun altro istituto contrattuale, compreso il T.F.R.:

Livello Una tantum

1S	€	108
1°	€	99
2°	€	86
3°A	€	75
3°B	€	66
4°A	€	60
4°B	€	57
5°	€	55
6°	€	49

Note a Verbale

Le parti si danno atto che:

- con il presente accordo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale;
- riguardo la classificazione del personale, preso atto che quella attualmente in vigore è superata ed antistorica, al fine di non ritardare l'entrata in vigore del nuovo contratto, le parti sono impegnate a redigere congiuntamente, entro la fine del 2007, una proposta di adeguamento che verrà discussa e, se approvata, integrata nel nuovo CCNL;
- nelle industrie in cui si applica il CCNL per i lavoratori del tabacco in foglia, il ricorso al tempo determinato non si configura come un abuso ma viene esercitato nel naturale rispetto dei cicli produttivi, dipendenti indissolubilmente dalla stagionalità delle produzioni agricole di base, e che le rappresentanze firmatarie del CCNL si impegneranno per l'affermazione di tale principio e la prosecuzione della situazione attuale;
- nonostante l'attuale momento di forte incertezza legato alle previsioni di cessazione del sostegno comunitario alla produzione di tabacco greggio la trattativa per il rinnovo contrattuale è stata condotta con forte senso di responsabilità e nell'ottica di contribuire a garantire al settore prospettive di lungo termine.



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti dalle Aziende di lavorazione
della foglia di tabacco secco allo stato sciolto

ipotesi di accordo per il rinnovo: periodo 2007 - 2010



A collection of handwritten signatures in black ink, scattered across the lower half of the page. Some signatures are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be from various parties involved in the agreement.

18 luglio 2007

Documento: Contratto Tabacco base 2003 per 2007 2

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI LAVORAZIONE
DELLA FOGLIA DI TABACCO SECCO
ALLO STATO SCIOLTO**

Addì, 18 luglio 2007

tra

- L'Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani (A.P.T.I.), rappresentata dal Segretario Carlo Sacchetto, assistito da Antonio Piras, Paolo Andriella, Filippo Mastroianni e Giovanni Mercati

e

- La FLAI-CGIL, rappresentata da Ettore Ronconi;
- La FAI-CISL, rappresentata da Roberto Vicentini;
- La UILA-UIL, rappresentata da Pietro Pellegrini e Raffaella Sette;
- Una delegazione trattante di rappresentanti territoriali ed aziendali dei lavoratori;
- composta da:

è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

(omissis)

- gli investimenti globali sulla ricerca e sulla qualità del prodotto, sia essa applicata per il miglioramento del ciclo produttivo e di sviluppo sperimentale o volta al risparmio di energia o di sperimentazioni sulle tipologie di prodotto;
- lo sviluppo di ALIFOND, nel settore, in raccordo con la consulta delle parti fondatrici, con particolare riferimento all'incremento delle adesioni e alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori;
- sul tema della qualità e della sicurezza verrà costituita un'apposita sezione competente, i cui compiti specifici riguarderanno le materie della qualità e sicurezza dei prodotti, tracciabilità ed etichettatura, eticità delle produzioni, sui temi delle condizioni contrattuali e legislative applicate ai lavoratori;
- azioni positive per promuovere pari opportunità.

TUTELA DELLA SALUTE – IGIENE E SICUREZZA

(omissis)

Inoltre:

- nell'ambito dell'accordo di settore del 13 settembre 1996, nelle aziende fino a 16 dipendenti, viene stabilita l'elezione del R.L.T.S., eletto dai lavoratori dei bacini che verranno individuati con accordi specifici;
- si preveder per tutte le Aziende un'ora aggiuntiva di assemblea, riservata alle problematiche legate alla sicurezza e alla prevenzione nei posti di lavoro;
- le Associazioni imprenditoriali renderanno disponibili gli elenchi delle aziende a loro affiliate, allo scopo di rendere agevole alle R.T.S. la propria attività, compresa negli attuali dettati legislativi.

PARI OPPORTUNITA'

(omissis)

Verranno favoriti interventi formativi dedicati alle donne, adeguati a compensare il minor livello professionale delle mansioni cui sono per lo più adibite.

Per favorire un graduale reinserimento in azienda delle lavoratrici madri, su richiesta, possono essere esentate dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.

In occasione del parto, si prevede una giornata di permesso retribuito a favore del padre lavoratore dipendente, che potrà essere goduto anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo.

Viene consentito a madri e padri di frazionare in ore i permessi loro spettanti per assistere i figli di età inferiore agli otto anni.

Viene aumentato da sette a dieci il limite di giorni di astensione dal lavoro spettanti a genitori che hanno figli di età compresa tra i tre e gli otto anni malati.

Si prevede il part time orizzontale e reversibile per lavoratrici madri e lavoratori padri al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del bambino.

Nel caso una lavoratrice utilizzi il periodo di assenza facoltativa continuativamente e senza soluzione di continuità rispetto all'assenza obbligatoria, a richiesta della stessa, potrà essere anticipato, in unica soluzione, il TFR. Tale agevolazione economica sarà applicata, a richiesta, anche nel caso di congedi per adozioni o affidamenti preadottivi internazionali di cui al comma 2 dell'art. 27, D.Lgs.151/2001.

Il presente contratto si intende rispettoso di tutti i necessari adeguamenti in riferimento alla nuova disciplina della legge 53/00.

Art. 5 - APPRENDISTATO

Per la disciplina dell'apprendistato, con particolare riferimento a quello professionalizzante, si fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto dal presente contratto in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, forma del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, possibilità di recesso.

Il periodo di prova è di 2 mesi di lavoro effettivo per i lavoratori per i quali è previsto l'inquadramento finale dal 1° al 3° livello e di 1 mese di effettivo lavoro per gli altri lavoratori.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 5° al 1°.

La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:

Livelli	Durata complessiva Mesi	Primo periodo Mesi	Secondo periodo Mesi	Terzo periodo Mesi
5	24	6	18	-
4	36	6	14	16
3	42	12	14	16
2	48	14	16	18
1	54	16	18	20

L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato.

Per gli apprendisti confermati a tempo indeterminato, l'anzianità utile, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, viene considerata per un periodo equivalente ad un terzo dell'intera durata del periodo di apprendistato presso la medesima azienda.

In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.

In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.

Le ferie di cui all'art. 30 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.

Art. 9 - ASSENZE E PERMESSI

(omissis)

Viene data piena applicazione della L. 8 marzo 2000 N. 53 sui congedi parentali e della L. 5 febbraio 1992 N. 104 per l'assistenza delle persone handicappate.

Art. 21 - APPALTI

Nel rispetto della legislazione vigente ed anche allo scopo di tutelare i lavoratori dipendenti, le Aziende prima di procedere ad affidare eventuali appalti a soggetti terzi, esamineranno tutte le possibili soluzioni alternative e, comunque, provvederanno a fornire opportuna informazione alle rappresentanze sindacali aziendali, e, in assenza, alle strutture territoriali competenti.

Art. 26 - MENSA AZIENDALE

(omissis)

Nei casi di organizzazione del ciclo produttivo su più turni, come normato dall'art. 14, si demanda alla contrattazione aziendale la definizione di tempi e modalità per il consumo dei pasti.

Art. 64 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio 2007 e sarà valido fino al 31 dicembre 2010 per la parte normativa e fino al 31 dicembre 2008 per la parte economica. Esso sarà prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata A.R..

Le parti si danno atto che, per il rinnovo contrattuale, sia per la parte normativa che per quella retributiva, si farà riferimento alle procedure previste dal Protocollo 23 luglio 1993.